

LEGGE REGIONALE

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario

LEGGE REGIONALE

"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1
PRINCIPI E FINALITÀ**

1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio universitario a favore degli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti funzionanti nel territorio della Regione al fine di permettere il raggiungimento dei più alti gradi degli studi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso, la frequenza e la prosecuzione degli studi universitari e post-universitari a coloro che, pur capaci e meritevoli, siano privi di mezzi.
2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale, della programmazione regionale e dei relativi strumenti attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti di Istruzione superiore e le accademie di Belle Arti per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
4. Le norme di cui agli articoli seguenti tendono a:
 - a) favorire l'accesso e la frequenza agli studi universitari e postsecondari per tutti i cittadini, consentendo ai capaci e meritevoli, in particolare se privi o carenti di mezzi economici, di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale e rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale;
 - b) realizzare un sistema integrato di interventi che tenda a privilegiare quelli in servizi collettivi rispetto a quelli individuali;
 - c) favorire l'inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale e locale;
 - d) promuovere, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

segue art. 1

e) collaborare con l'Università, nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, anche attraverso il sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dal D.P.R. 11.7.80, n. 382,

ART. 2

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti interventi:
 - a) servizi di mensa;
 - b) servizi abitativi;
 - c) servizi di informazione e di orientamento professionale;
 - d) facilitazioni di trasporto;
 - e) servizi editoriali, librari e centri di ascolto audiotelevisivo;
 - f) interventi per le attività culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva;
 - g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
 - h) assegni di studio;
 - i) borse di studio;
 - l) centri diurni;
 - m) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti;
 - n) realizzazione di strutture edilizie e acquisto di impianti ed attrezzature;
 - o) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;
 - p) iniziative a favore di studenti lavoratori e disabili;
 - q) ogni altro intervento finalizzato all'attuazione del diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui sopra sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi da parte degli Enti di cui al successivo art. 4.
3. I servizi e gli interventi di cui alle lettere e) ed f) del primo ^{del presente articolo} comma possono essere affidati ad Associazioni e Cooperative di studenti, regolarmente costituite ed operanti nell'Università.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

4

(segue art. 2)

4. I servizi sono organizzati ed erogati in modo corrispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università e degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria.
5. Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

ART. 3

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Dei servizi di cui alla presente legge usufruiscono gli studenti, da qualunque Regione provengano, iscritti alle Università, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di istruzione superiore, alle Accademie di Belle Arti, ai corsi post-universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia.
2. Dei servizi di carattere collettivo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 2 possono, altresì, usufruire studenti e docenti di altre Università occasionalmente presenti in Puglia per corsi, convegni, seminari e simili.
3. I soggetti fruitori dei servizi partecipano al costo di questi in base alle rispettive fasce di reddito di appartenenza.
4. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato.

TITOLO II
STRUTTURA OPERATIVA

ART. 4

ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 è istituito in ogni città pugliese sede di Università o di istituti superiori di istruzione postsecondaria un Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U.).
2. L'E.DI.S.U. è Ente strumentale della Regione con autonomia amministrativa e funzionale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive fissate dalla Regione.
3. Gli interventi a favore degli studenti frequentanti sedi distaccate di Università, di Istituti di istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti, anche non pugliesi, sono svolti, di norma, dall'E.DI.S.U. con sede territorialmente più vicina alla sede degli istituti dipendenti. A tal fine, gli E.DI.S.U. possono istituire appositi Uffici decentrati.

ART. 5

ORGANI DELL'E.DI.S.U.

1. Sono organi dell'E.DI.S.U.:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'E.DI.S.U.

1. Ciascun Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) il Presidente dell'Ente;
 - b) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze;
 - c) il Sindaco del Comune sede dell'E.DI.S.U. o suo delegato;
 - d) il Rettore dell'Università o suo delegato;
 - e) tre rappresentanti dell'Università, di cui uno dei Professori ordinari, uno dei Professori associati ed uno ^{dei} Ricercatori eletti nell'ambito di ciascuna categoria;
 - f) tre rappresentanti degli studenti in corso all'atto della candidatura ed eletti sulla base delle stesse norme adottate per il punto e) dell'art. 9 della legge 2/10/1973, n. 255, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti;
 - g) un rappresentante eletto dal personale dell'Ente.
2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei Consiglieri studenti che durano in carica due anni.
3. Il Direttore dell'E.DI.S.U. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e con funzione di segretario.
4. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con Decreto del Presidente della Giunta regionale per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

9

(segue art. 6)

5. In caso di scioglimento, la gestione amministrativa è affidata ad un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale. La ricomposizione del Consiglio deve avvenire entro tre mesi dalla nomina del Commissario.

6. Per gli E.DI.S.U. istituiti in città in cui insistano unicamente istituti superiori di istruzione postsecondaria, le componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del primo comma del presente articolo sono da intendere il Direttore, i docenti e gli studenti degli stessi istituti.

ART. 7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione dell'Ente e, in particolare:
- l'elezione, nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso;
 - l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali, in attuazione del Piano regionale di cui al^{successivo} art. 33;
 - l'adozione del bilancio di previsione e l'approvazione dei conti consuntivi;
 - l'adozione della pianta organica del personale strettamente funzionale all'efficienza e produttività dell'Ente;
 - la nomina del Direttore;
 - l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Ente;
 - la ratifica dei provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente relativamente a materie di competenza consiliare;
 - le deliberazioni in ordine alle prestazioni e provvidenze agli studenti ai sensi del precedente art. 2;
 - ogni altra attribuzione e provvedimento di competenza dell'Ente per i quali le leggi e i regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione ad altro organo.

ART. 8

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E.D.I.S.U.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9

PRESIDENTE DELL'E.DI.S.U.

1. Il Presidente dell'E.DI.S.U. è nominato con Decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale; dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Presidente e può essere confermato una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - ne attua le decisioni;
 - provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione per quanto di sua competenza;
 - compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente;
 - sovrintende alla gestione dell'Ente stesso;
 - adotta le delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale; dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Esso é composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti all'Albo dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente e vigila sulla efficienza e regolarità dell'Amministrazione;
 - esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
 - elabora una relazione annuale sull'andamento della gestione amministrativa finanziaria dell'Ente, da trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, alla Giunta regionale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono notificati al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e sono trasmessi alla Giunta Regionale con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e del Consiglio di Amministrazione, espresse entro i venti giorni successivi alla notifica.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

14

segue art. 10

5. Il Presidente del Collegio dei Revisori, o un revisore suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui convocazioni deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai suoi componenti.

ART. 11

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonchè gli amministratori di tali organismi o aziende.
2. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.
3. Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente. La decadenza é dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

ART. 12

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità dovute rispettivamente al Presidente ed ai componenti del Comitato regionale di Controllo previste dalla L.R. 5 settembre 1972, n. 12 e successive modifiche.

Art. 13

PERSONALE

1. Il riordino dei servizi degli E.DI.S.U. sotto l'aspetto organico e funzionale sarà effettuato con apposita legge regionale da emanarsi, sentiti i pareri dei rispettivi Consigli di Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione della legge di cui al precedente comma, il personale in servizio presso le Opere Universitarie di Bari e di Lecce, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, resta assegnato alle stesse Opere Universitarie.

ART. 14

DIRETTORE DELL'E.DI.S.U.

1. All'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il personale regionale di livello funzionale più elevato, a seguito di avviso pubblico e sulla base di criteri di competenza e professionalità preventivamente determinati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico avrà durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
3. Il Direttore dirige il personale e sovrintende, in qualità di responsabile, al buon funzionamento degli Uffici e dei servizi, cura gli atti contabili e predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. In particolare, il Direttore ha i seguenti compiti:
 - a) guida, coordina e disciplina l'attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi;
 - b) cura, nell'ambito delle norme di legge e regolamentari, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;
 - c) vigila e controlla sul funzionamento delle attività sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi.
5. Il Consiglio di Amministrazione può revocare le funzioni di Direttore solo per gravi motivi, con provvedimento motivato, secondo le procedure previste dalla normativa concernente il personale.

ART. 15

MEZZI FINANZIARI

1. Gli E.D.I.S.U. dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;
 - b) ammontare del contributo suppletivo di cui all'art. 4 della Legge 18.12.1951, n. 1551;
 - c) rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonché entrate derivate dalla tariffazione dei servizi;
 - d) donazioni, eredità, legati.

ART. 16

PATRIMONIO

1. Gli E.DI.S.U. non hanno un proprio patrimonio.
2. I beni immobili e le attrezzature acquisiti con il finanziamento regionale rimangono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione degli E.DI.S.U. con vincolo di destinazione.
3. La Regione mette a disposizione degli E.DI.S.U. i beni ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge-quadro sul diritto allo studio universitario, i beni di cui all'undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo unico della legge 22/12/1979, n. 642 restano a disposizione degli E.DI.S.U.
5. La Giunta regionale può concedere in comodato agli E.DI.S.U. altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge.
6. Compete all'E.DI.S.U. l'amministrazione del patrimonio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 17

BILANCI E CONTI CONSUNTIVI

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'E.D.I.S.U. sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il bilancio di previsione, formulato in coerenza con il Piano regionale di cui all'art. 33, viene trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 agosto, corredato dal parere di competenza del Collegio dei Revisori, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale unitamente al bilancio della Regione.
3. Il conto consuntivo comprendente il conto generale del patrimonio, una analitica rendicontazione e una relazione sull'andamento gestionale dell'Ente viene trasmesso entro il primo trimestre successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce e approvato annualmente dal Consiglio Regionale.
4. L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18

CONTROLLO SUGLI ATTI

1. Il controllo sugli atti degli E.DI.S.U. è esercitato nelle forme previste dalla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25.

TITOLO III
TIPOLOGIA DEI SERVIZI

ART. 19
SERVIZIO MENSA

1. Sono istituite mense a favore degli studenti universitari, degli studenti degli istituti di istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti, nonché a favore degli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca, nelle sedi ove si svolgono le relative attività didattiche.
2. Può essere previsto l'utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi da quelli di cui al ^{primo} comma del presente articolo, previ accordi o convenzioni, a condizione che siano assicurate la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
3. Le modalità di utilizzazione del servizio, di contribuzione degli utenti e di controllo sono regolamentate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U.
4. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.

ART. 20
SERVIZI ABITATIVI

1. Il servizio abitativo, organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto.
2. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso. L'ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di reddito e di merito. Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.
3. Le modalità di utilizzazione del servizio di contribuzione degli utenti e di controllo sono regolamentate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U. Per gli studenti beneficiari anche di assegno di studio la retta è detratta dall'assegno stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione può mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di sospensione dell'attività accademica, le strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con studenti, docenti, enti pubblici o associazioni.

ART. 21

SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

1. Il servizio ha il compito di fornire un'adeguata conoscenza dell'attività universitaria e di indirizzare gli studenti, specie quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella scelta e programmazione degli studi universitari in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali.
2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell'E.D.I.S.U. istituisce un centro di documentazione universitario collegato con la Commissione regionale per l'Impiego, con l'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, con le Università, con gli organismi scolastici interessati, le associazioni produttive e sindacali, con enti regionali, nazionali e comunitari competenti nel produrre informazioni qualitative e quantitative sulla domanda e l'offerta del lavoro dei laureati.
3. L'E.D.I.S.U. potrà autorizzare apposite convenzioni per la gestione in forma cooperativistica o associativa del suddetto servizio.

ART. 22

FACILITAZIONI DI TRASPORTO

1. Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, l'E.D.I.S.U.:
 - concorda con i servizi di pubblico trasporto o in concessione l'uso di mezzi pubblici e le tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali;
 - realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione del trasporto;
 - concede documenti di viaggio gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l'eventuale accompagnatore, salvo che il beneficio non sia già goduto per effetto di altra legge.

ART. 23

SERVIZI EDITORIALI, LIBRARI E CENTRI DI ASCOLTO
AUDIOTELEVISIVO

1. L'E.DI.S.U. promuove e/o istituisce un servizio editoriale e librario al fine di provvedere alla produzione, senza scopo di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico ad uso degli utenti dei servizi della presente legge.
2. Esso è strutturato in modo da garantire la pluralità degli orientamenti e può essere gestito in forma cooperativistica o associativa.
3. I prezzi dei testi e del materiale didattico devono essere determinati in modo da garantire la copertura dei costi.
4. L'E.DI.S.U. può altresì promuovere, in collaborazione con l'Università, con Enti Locali, con Enti e Istituti pubblici o privati, la costituzione dei centri di ascolto audiotelevisivo o altri servizi per lo studio a distanza decentrati sul territorio regionale, regolamentando il relativo funzionamento. Le Cooperative e le Associazioni studentesche possono fruire, mediante convenzioni, del servizio editoriale per proprie iniziative.

ART. 24

INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA

1. Gli interventi per le attività culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva hanno lo scopo di:
 - promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche, mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;
 - promuovere scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio;
 - favorire l'accesso agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti dagli Enti Locali;
 - promuovere l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonché l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, di gare locali, regionali e nazionali sia nell'ambito universitario che delle federazioni sportive, nel rispetto degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24.7.77, n. 616.
2. L'E.DI.S.U. può stipulare convenzioni con cinema, teatri, accademie, sale da concerto, onde prevedere facilitazioni preferenziali per gli studenti universitari che intendano assistere a manifestazioni ivi organizzate e di notevole interesse culturale.
3. Le attività di cui al presente articolo di norma vengono svolte con la collaborazione delle Università, degli Istituti superiori di istruzione post-secondaria, degli Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore.

ART. 25

SERVIZIO SANITARIO

1. Il servizio sanitario e di medicina preventiva è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e delle relative leggi regionali. Gli E.D.I.S.U. assumeranno idonee iniziative integrative in favore degli studenti stranieri.

ART. 26

ASSEGNI DI STUDIO

1. L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per anno di corso. Esso non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in pensionati, residenze, appartamenti e collegi universitari. In ogni caso, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.
2. Possono partecipare al concorso gli studenti che:
 - a) appartengano a famiglie il cui reddito rientri nei limiti stabiliti annualmente dalla Regione;
 - b) ~~abbiano~~ superato il numero di esami previsti dal bando di concorso.
3. Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando può avere, a domanda, la conferma dell'assegno fino all'ultimo anno di corso. In casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario all'estero, l'assegno può essere confermato non oltre due anni fuori corso.
4. Annualmente la Regione determina:
 - a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;
 - b) i limiti massimi di reddito e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell'assegno di studio;
 - c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio;

*Consiglio Regionale
della Puglia*

31

(segue art. 26)

d) l'ammontare dell'assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e per i casi in cui il beneficiario sia portatore di handicaps.

5. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.D.I.S.U. stabilisce le modalità per l'erogazione dell'assegno di studio ed approva i bandi di concorso.

ART. 27

BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio sono attribuite annualmente per concorso a favore di studenti che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire dell'assegno di studio o di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 20 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e possano far valere i requisiti di merito di cui al precedente articolo 26. Anche per le borse di studio valgono le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo.
2. L'ammontare della borsa di studio non può superare quello dell'assegno di studio.
3. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 ed alle esigenze della programmazione regionale possono, inoltre, essere concesse per concorso borse di studio per la ricerca, la sperimentazione e la frequenza a corsi di specializzazione o di perfezionamento, anche all'estero, in materia di rilevante interesse scientifico e culturale.
4. A richiesta dello studente beneficiario, l'assegno di studio o la borsa di studio possono essere, anche in misura parziale, trasformati in servizi.

ART. 28

CENTRI DIURNI

1. Sono istituiti, nei luoghi nei quali si svolge l'attività didattica se concessi dalle Università, o comunque in prossimità degli stessi, "CENTRI DIURNI" nei quali gli studenti possono trattenersi negli orari liberi da impegni di studi.

ART. 29

INIZIATIVE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DEGLI
STUDENTI

1. L'E.D.I.S.U. può stipulare convenzioni con istituti bancari per favorire l'accesso al credito degli studenti che abbiano superato tutti gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano ^{di} studi prescelto.

ART. 30

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PORTATORI DI
HANDICAPS

1. Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti.
2. Gli interventi possono riguardare l'eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, l'assegnazione di sussidi didattici speciali, l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuali.
3. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario. Sarà comunque prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo l'E.DI.S.U. promuove opportuni rapporti di collaborazione coi Comuni di provenienza degli studenti.

ART. 31

LAVORATORI STUDENTI

1. Allo scopo di favorire la crescita culturale e la professionalità dei cittadini lavoratori, l'E.DI.S.U. programma ed attua idonee forme di intervento riservate ai lavoratori studenti anche con il necessario adattamento delle iniziative di cui al precedente art. 2.

ART. 32

SANZIONI ED ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI

1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.

TITOLO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

ART. 33

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1. La Giunta regionale predispone contestualmente al bilancio pluriennale della Regione, il Piano pluriennale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, che viene approvato dal Consiglio regionale con detto bilancio. La Commissione consiliare competente per le materie del diritto allo studio, prima dell'esame del piano, tiene apposita audizione dei Presidenti degli E.DI.S.U., dei Sindaci dei Comuni sede degli stessi, dei Rettori delle Università, dei Direttori degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria e dei rappresentati regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il piano è finalizzato a coordinare i servizi del diritto allo studio universitario con i servizi del diritto allo studio nella scuola, con i servizi socio-sanitari, con quelli della educazione permanente e con gli interventi di promozione culturale e sportiva, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del territorio.
3. Il piano contiene:
 - a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatiche attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;
 - b) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli E.DI.S.U. in relazione alle loro specifiche richieste di intervento diretto alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed all'ammodernamento delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo della edilizia residenziale universitaria;

(segue art. 33)

- c) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun E.D.I.S.U.;
 - d) la determinazione delle tipologie delle prestazioni e delle provvidenze che gli E.D.I.S.U. devono erogare;
 - e) la determinazione delle fasce di reddito del nucleo familiare e delle tariffe dei servizi.
4. Il Piano prevede, inoltre, eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al diritto allo studio universitario, prevede i casi e le modalità di decadenza, dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi; nell'elaborazione del piano attenzione particolare è rivolta alle esigenze dei lavoratori studenti.

ART. 34

VIGILANZA

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'E.D.I.S.U., nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può:
 - disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli E.D.I.S.U.;
 - provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento.

ART. 35

UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI RICERCA

1. Per quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative, assunte dagli Enti Locali, tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca per adeguare le esigenze delle Università pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico-professionali nel quadro di sviluppo socio-economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.

ART. 36

SERVIZI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

1. La Regione, tramite gli E.D.I.S.U., può sostenere, con interventi finanziari e con la predisposizione di strutture e di servizi, le iniziative assunte dall'Università nel campo del diritto allo studio e dell'educazione permanente per ampliare le opportunità di accesso agli studi universitari da parte dei lavoratori e, in modo particolare, i programmi di attività extramurali.

ART. 37

DECENTRAMENTO

1. Per venire incontro alle esigenze degli studenti fuori sede, gli E.DI.S.U., anche d'intesa fra loro, possono organizzare uffici amministrativi decentrati nell'ambito del territorio regionale, prevedendo anche l'utilizzazione di strutture regionali.

TITOLO V

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 38

SOPPRESSIONE DELLE OPERE UNIVERSITARIE E TRASFERIMENTO
DEI BENI

1. Le funzioni già spettanti alle Opere Universitarie di Bari e di Lecce ai sensi dell'art. 189 del R.D. 31/8/1933, n. 1592 e trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 sono esercitate in base alle disposizioni previste nella presente legge.
2. Le Opere delle Università di cui al precedente comma sono sciolte e cessano dalle loro funzioni.
3. Per le operazioni amministrative di trapasso dal vecchio al nuovo Ente e per la provvisoria gestione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario nella prima seduta successiva all'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione subentra nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere di cui al primo comma sulla base delle risultanze dell'accertamento condotto dalla Commissione di cui all'articolo unico della legge 22/12/1979, n. 642.
5. Entro centoventi giorni ^{data di} dalla \sqrt entrata in vigore della presente legge, la Regione approverà apposito regolamento - tipo che sarà adottato dagli E.D.I.S.U.

ART. 39

TASSE E CONTRIBUTI

1. I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di legge a favore della Regione, delle sopresse Opere e degli E.D.I.S.U. sono versati dalla Università o dagli Istituti di istruzione superiore direttamente al Tesoriere della Regione.
2. La tassa di cui all'art. 190 del T.U. approvato con R.D. 31/8/1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è fissata in f. 50.000= e viene versata direttamente da parte dei singoli contribuenti al Tesoriere regionale.

ART. 40

NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le disponibilità previste nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, approvato con deliberazione consiliare n.694 del 28 e 29 dicembre 1987, al Capitolo 0914010, che assume la seguente nuova denominazione "Spese per le attribuzioni regionali in attuazione del diritto allo studio universitario e per i finanziamenti delle spese previste al terzo comma dell'art. 33 della L.R. n.... del" e al Capitolo 0916010 "Interventi per il funzionamento della struttura ISEF - Foggia".

2. Per l'esercizio 1989 e successivi, lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al precedente comma sarà determinato in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

47

ART. 41

ABROGAZIONE

1. E' abrogato l'art. 21 della legge regionale 12 maggio 1980,
n. 42 "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio".

ART. 42

NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. I dipendenti delle disciolte Opere Universitarie di Bari e Lecce trasferiti alla Regione al 31.12.1979 con la qualifica di Direttore vengono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella I qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Tipologia degli interventi
- Art. 3 Destinatari degli interventi

TITOLO II
STRUTTURA OPERATIVA

- Art. 4 Enti regionali per il diritto allo studio universitario
- Art. 5 Organi dell'E.DI.S.U.
- Art. 6 Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U.
- Art. 7 Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U.
- Art. 9 Presidente dell'E.DI.S.U.
- Art. 10 Collegio dei Revisori
- Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori
- Art. 12 Compensi agli amministratori
- Art. 13 Personale
- Art. 14 Direttore dell'E.DI.S.U.
- Art. 15 Mezzi finanziari
- Art. 16 Patrimonio
- Art. 17 Bilanci e conti consuntivi
- Art. 18 Controllo sugli atti

TITOLO III
TIPOLOGIA DEI SERVIZI

- Art. 19 Servizio mensa
- Art. 20 Servizi abitativi

- Art. 21 Servizi di informazione e di orientamento professionale
- Art. 22 Facilitazioni di trasporto
- Art. 23 Servizi editoriali, librari e centri di ascolto audiotelevisivo
- Art. 24 Interventi per le attività culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva
- Art. 25 Servizio sanitario
- Art. 26 Assegni di studio
- Art. 27 Borse di studio
- Art. 28 Centri diurni
- Art. 29 Iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti
- Art. 30 Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps
- Art. 31 Lavoratori studenti
- Art. 32 Sanzioni ed esclusione dalla fruizione dei servizi

TITOLO IV
FUNZIONI DELLA REGIONE

- Art. 33 Programmazione regionale
- Art. 34 Vigilanza
- Art. 35 Università ed Istituti di ricerca
- Art. 36 Servizi per la formazione permanente e ricorrente
- Art. 37 Decentramento

TITOLO V
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

- Art. 38 Soppressione delle Opere Universitarie e trasferimento dei beni
- Art. 39 Tasse e contributi
- Art. 40 Norma finanziaria
- Art. 41 Abrogazione
- Art. 42 Norma transitoria e finale

- 5 FEB. 1988



p.c.c. (Silvana Vernola)